|  |  |
| --- | --- |
|  | **COMUNE DI VALLO DELLA LUCANIA****(Prov. di Salerno)***SETTORE ATTIVITA’ PRODUTTIVE*Sede: Piazza Vittorio Emanuele 44 – 84078 Vallo della Lucania – CF 84000010656 – tel. 0974/714111 – linee passanti – Settore Attività Produttive – 214/ 260 – Protocollo 253 – 219 – fax 0974/714214 –mail: pantaleo.pisapia@legalmail.itorario al pubblico:ore 10:00 – 12:30 da lunedì a venerdì e ore 15:30 – 17:30 martedì e giovedì |

**Prot.n. 5873 li, 28/05/2015**

**VERBALE DI CONFERENZA DI SERVIZIO DECISORIA**

art. 14 c. 2 ex lege n. 241/1990 e s.m.i.

**OGGETTO**: Strutture sanitarie e/o socio-sanitarie – realizzazione, ampliamento, trasformazione, trasferimento: verifica di compatibilità del progetto – parere definitivo.

Domanda: Ditta **D’Arena S.r.l. P.zza Vittorio Emanuele, 50, 84078 Vallo della Lucania ampliamento struttura sanitaria con prestazioni aggiuntive di attività diagnostica per immagini**.

Verbale di Conferenza di Servizi Decisoria - per ottenimento del relativo*“parere definitivo”* – giusta deliberazione n. 7301 adottata dalla Giunta Regionale della Campaniail 31 dicembre 2001.

**ENTE RICHIEDENTE** : COMUNE DI VALLO DELLA LUCANIA

Convocazione della quarta seduta di conferenza di servizi decisoria, giusto verbale del 18.5.2015, redatto a cura del responsabile del Settore Attività Produttive del Comune di Vallo della Lucania, che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale.

**VERBALE N. 4**

**GIORNO 28 maggio 2015**

PRESENTI ALLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ENTI INVITATI**  | **Rappresentante****Funzionario****Cognome e Nome** | **Ruolo** |  | **Assente** |
| **Giunta Regione Campania – Assessorato Sanità – Settore Programmazione Sanitaria - Napoli** |  | **Dirigente Settore Programmazione Sanitaria** |  | **Assente** |
| **ASL/SA – Vallo della Lucania** |  | **Presidente Commissione Tecnica D.G.R.C. 3958/2001** |  | **Assente** |
| **Comune di Vallo della Lucania** |  | **Responsabile Settore Attività Produttive** |  | **Presente** |

Preliminarmente si precisa che sono stati riportati per un mero refuso dei numeri errati per contrassegnare i precedenti verbali ai quali devono intendersi attribuiti i seguenti numeri: verbale del 23.4.2015 n. 1, dell’8.5.15 n. 2 , del 18.5.2015 n. 3.

Si da’ inizio ai lavori.

E’ stata invitata l’impresa sanitaria soc. D’Arena srl destinataria del provvedimento finale, che prende parte ai lavori della Conferenza, senza diritto di voto.

Assume le funzioni di Presidente il Responsabile del settore Attività Produttive del Comune di Vallo della Lucania, cui compete l’adozione del provvedimento finale;

Il Presidente dà atto che:

* la Conferenza di servizi decisoria, è stata convocata, in quarta seduta, per il giorno 28/05/2015, ore 10,30,presso il Comune di Vallo della Lucania, giusto verbale n. 17 ( recte n. 3), relativo alla seduta tenutasi in data 8/05/2015;
* con nota prot. n. 4743 in data 11/05/2015, detto verbale n. 17 (recte 3)del 18/05/2015, è stato trasmesso a tutte le amministrazioni coinvolte, tramite pec, e precisamente alla Giunta Regionale della Campania Assessorato Regionale alla Sanità - Settore Programmazione Sanitaria - Centro Direzionale, Napoli e al Presidente Commissione Tecnica D.G.R.C. 3958/2001 - ASL SA Via Ottavio De Marsilio - Vallo della Lucania, come rilevasi dalle relative ricevute di accettazione e di consegna di posta elettronica certificata, depositate agli atti nonché pubblicato sull’albo pretorio on line sul sito istituzionale;
* la convocazione riguarda l’istanza presentata dall’impresa sanitaria, come meglio specificata nella seguente tab. 1), ove viene riportato il tipo di autorizzazione richiesta, data e numero di protocollo di acquisizione della domanda al Comune e la data e il numero protocollo di trasmissione alla Commissione Tecnica 8239/2001 ASL SA:
* **Tab. 1**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Num. D’ord. | Ditta richiedente | Tipo di autorizzazione richiesta | Data e num. Prot. aquisizione domanda al Comune | Data e num. Prot. di trasmissione alla Commissione Tecnica 8239/2001 |
| *1* | D’Arena S.r.l. P.zza Vittorio Emanuele, 5084078 Vallo della Lucania | ampliamento struttura sanitaria con prestazioni aggiuntive di attività diagnostica per immagini | data 14/05/2013Prot.n. 6848 | data 16/05/13Prot.n. 6774 |

* il presente Verbale attiene alla Conferenza dei Servizi per l’acquisizione di parere definitivo di cui al punto 1.2. del documento “*Modalità per il rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione”* di cui alla deliberazione n. 7301 - del 31 dicembre 2001, a seguito dell’istanza dalladitta D’Arena S.r.l. P.zza Vittorio Emanuele, 50 84078 Vallo della Lucania–**per l’ampliamento struttura sanitaria con prestazioni aggiuntive di attività diagnostica per immagini***,* i cui dati di presentazione e di acquisizione al protocollo dell’Ente sono riportati nella suestesa tabella n.1;
* le Amministrazioni regolarmente convocate, risultano la Giunta Regionale della Campania, nella persona del Presidente della Commissione *(punto 1.2 dell’allegato alla deliberazione di GR n.7301 del 31/12/2001)* ricostituita con deliberazione della G.R.C. n. 96 del 13/03/2015 el’Asl Sa, nella persona del Presidente Commissione Tecnica D.G.R.C. 3958/2001;
* risulta presente il dr. Giovanni D’Arena, amministratore unico della D’Arena srl; mentre risultano assenti pur se regolarmente convocate la Giunta Regionale della Campania, nella persona del Presidente della Commissione *(punto 1.2 dell’allegato alla deliberazione di GR n.7301 del 31/12/2001)* ricostituita con deliberazione della G.R.C. n. 96 del 13/03/2015 e l’Asl Sa, nella persona del Presidente Commissione Tecnica D.G.R.C. 3958/2001.

**Il presidente** da atto che:

1. la Conferenza di servizi decisoria, come meglio specificato nell’atto di indizione, prot.n. 2790 del 18 marzo 2015, risulta motivata dalla mancata trasmissione, nei termini fissati al punto 1.2 dell’allegato approvato con la deliberazione n. 7301 adottata dalla Giunta Regionale della Campania in data 31/12/2001, del parere definitivo da parte della Commissione istituita con la medesima, innanzi richiamata, deliberazione n. 7301/2001;
2. risultano trascorsi circa due anni dalla presentazione della domanda;
3. la Giunta Regionale della Campania, nella persona del Presidente della Commissione *(punto 1.2 dell’allegato alla deliberazione di GR n.7301 del 31/12/2001)* ricostituita con deliberazione della G.R.C. n. 96 del 13/03/2015, regolarmente convocata, tramite posta certificata, di cui sono depositate agli atti le relative ricevute di consegna, non ha partecipato né alla prima seduta della conferenza tenutasi in data 23/04/2015, né alla seconda seduta tenutasi in data 08/05/2015, né alla terza del 18.5.2015 e risulta assente alla presente seduta;
4. il Presidente della Commissione Tecnica D.G.R.C. 3958/2001 ASL SA - via Ottavio De Marsilio - Vallo della Lucania, risulta aver inviato nuovamente, via pec, al Responsabile Settore Attività produttive del Comune di Vallo della Lucania e p.c. al Sindaco del Comune di Vallo della Lucania e alla Regione Campania, nella persona del Direttore Generale Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, la nota prot. n. PG/ 114733 del 25.5.2015 acquisita al protocollo comunale in data 26.5.2015 col n. 5574 con cui conferma il parere negativo, tra gli altri,con riferimento alla  **domanda della ditta D’Arena S.r.l.**relativa alla **struttura sanitaria con prestazioni aggiuntive di attività diagnostica per immagini**; con tale nota viene precisato che la stessa viene inviata “*alla Giunta Regionale….in considerazione che come riportato dalla DGRC n. 7301/01”..la Giunta regionale della Campania, per il tramite di apposita commissione rilascia il “parere definitivo per l’autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e e/o sociosanitarie dopo la valutazione del parere di compatibilità espresso dall’ASL* “;
5. **La ditta D’Arena**, fa presente che l’ASL, anche con la nota PG/114733 del 25.5.2015 ha ritenuto di poter confermare le precedenti note con cui aveva espresso uguali pareri peraltro impugnati dinanzi dal TAR Campania, Salerno, **con ricorso n.1940/2013 di r.g**., che **chiede d**i acquisire agli atti della Conferenza. Fa presente che l’ASL, anche con la nota PG/114733 del 25.5.2015 ha ritenuto di poter confermare quelle precedenti con cui aveva espresso uguali pareri sempre aspramente contestati.

E rispetto a questo autonomo procedimento l’ASL si è limitata alla mera conferma, mediante un rigo, senza esprimere alcuna valutazione sia in merito alle contestazioni innanzi ricordate, sia con riferimento a quanto apoditticamente ritenuto di poter svolgere in questa sede. Sicché il tentativo di reclamare l’esistenza di un atto, che oltre a non tener conto del pregresso è del tutto privo del necessario contenuto di forma, di specificità (si riferisce non si sa a quali soggetti pur se questi rivestono posizioni del tutto differenti) di motivazione, di istruttoria, fattori che devono obbligatoriamente caratterizzare ogni atto amministrativo; il che rende evidente che nella specie non sia venuto ad esistenza alcun atto, che possa essere così qualificabile, determinando solo una manifestazione apodittica, e comunque nulla ai sensi dell’art. 21 septies.

In ogni caso stante la sua nullità si deve anche dare per acquisito il parere da parte dell’ASL, in quanto in queste condizioni quello che si ritiene reso di concreto non sussiste .

Infine in via del tutto gradata si deve convenire per la sua non prevalenza, per cui la presente Conferenza va chiusa anche a maggioranza dei partecipanti. La società prosegue specificando che, considerato che la Giunta Regionale della Campania, nella persona del Presidente della Commissione *(punto 1.2 dell’allegato alla deliberazione di GR n.7301 del 31/12/2001)* ricostituita con deliberazione della G.R.C. n. 96 del 13/03/2015, è stata sempre convocata, deve darsi per acquisito il parere di sua competenza. Anche questo dato rende evidente la dedotta non prevalenza del parere della Commissione dell’ASL, fermo restando tutte le contestazioni in ordine alla censurata nullità.

Pertanto, il dr. D’arena nella qualità, chiede di concludersi la presente Conferenza favorevolmente con il rilascio del provvedimento finale, anche a maggioranza dei suoi partecipanti.

Infine precisa che i requisiti strutturali della società sono stati attestati da tecnico abilitato, i cui documenti sono presenti agli atti della Conferenza, e che i locali hanno ottenuto l’assenso urbanistico proprio a tali fini conseguentemente al rilasciato del parere igienico sanitario da parte dello stesso dipartimento di prevenzione dell’ASL. Ricordando, inoltre, che la ditta è in esercizio per lo svolgimento di attività sanitaria debitamente accreditata.

Rispetto a questa conclusione, non è neppure necessario operare la valutazione di prevalenza, ai fini della conclusione della Conferenza, atteso che l’atto dell’ASL, in quanto nullo, non può essere oggetto di valutazione perché è inesistente. In ogni caso stante la sua nullità (ovverosia: *tanquam non esset*) si deve anche dare per acquisito il parere da parte dell’ASL, in quanto in queste condizioni mai reso; infine, in via del tutto gradata, si deve convenire per la sua non prevalenza;

Il dott. D’Arena prosegue specificando che, considerato che la Regione Campania risulta sempre regolarmente convocata, deve darsi per acquisito il parere di sua competenza.

Pertanto chiede di concludersi la presente Conferenza favorevolmente con il rilascio del provvedimento finale.

Il dott. D’Arena precisa inoltre che i requisiti strutturali sono stati attestati da tecnico abilitato, i cui documenti sono presenti agli atti della Conferenza, e che i locali hanno conseguito l’assenso urbanistico proprio a tali fini.

Ribadisce infine, che l’obbligo di concludere la Conferenza è imperante e non è ulteriormente prorogabile, anche al fine di evitare l’inasprirsi dei danni gravissimi per la soc. D’Arena srl che si vede da tempo ostacolata nell’esercizio delle proprie attività nonostante il possesso di tutto quanto richiesto dalla disciplina effettivamente applicabile, precisando che la sua attività attiene al diverso regime privatistico per il quale non vi è alcuna preclusione.

Al riguardo si chiama quanto dedotto dal Giudice Amministrativo sul ricorso proposto proprio dalla società D’Arena srl “ … *gli artt. 32 della Costituzione - che eleva la tutela della salute a diritto fondamentale dell’individuo - e 41, teso a garantire la libertà di iniziativa di impresa, che impongono il rilascio dell’autorizzazione prescindendo dall’accreditamento e dal fabbisogno complessivo, perché altrimenti ragionando si realizzerebbe uno strumento ablatorio delle prerogative dei soggetti che intendano offrire,* ***in regime privatistico (vale a dire senza rimborsi o sovvenzioni a carico della spesa pubblica, e con corrispettivi a carico unicamente degli utenti), mezzi e strumenti di diagnosi, di cura e di assistenza sul territorio****. Del resto, anche l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con nota del 18 luglio 2011, ha precisato che bisogna evitare che una politica di contenimento dell’offerta sanitaria possa tradursi in una posizione di privilegio degli operatori del settore già presenti nel mercato, che possono incrementare la loro offerta a discapito dei nuovi entranti, assorbendo la potenzialità della domanda, sottolineando, inoltre, l’irrilevanza di criteri di contenimento della spesa sanitaria, non versandosi a fronte di soggetti che operino in accreditamento.. D’altra parte, le valutazioni inerenti all’indispensabile contenimento della spesa pubblica ed alla sua razionalizzazione hanno la loro sede propria nei procedimenti di accreditamento, di fissazione dei “tetti di spesa” e di stipulazione dei contratti con i soggetti accreditati; procedimenti distinti e susseguenti (sia logicamente che cronologicamente) rispetto a quello relativo al rilascio della pura e semplice autorizzazione, che è quella di cui si discute. L’art. 8 ter del d.lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni, pur ponendo il rilascio dell’autorizzazione di cui è controversia in “rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l’accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture” non condiziona l’espansione del diritto del privato che vuole fornire le prestazioni sanitarie all’ esistenza a monte di un apposito strumento pianificatorio che verifichi le anzidette esigenze (cfr., Consiglio di Stato, 29.1.2013, n. 550)*” (cfr. TAR Campania, Salerno, n. 1327/2014).

Tanto precisato il dott. D’Arena insiste nella conclusione immediata della Conferenza, riservandosi in mancanza ogni azione a tutela dei propri diritti ed interessi, anche per il risarcimento di tutti i danni.

Il Presidente, preso atto che a tutt’oggi la Commissione ASL, nonostante la consapevolezza delle chiare contestazioni del parere di cui innanzi, alle quali neppure ha fornito adeguato riscontro, pur avendone onere, pervicacemente disattente i chiari precetti disposti dal Giudice Amministrativo, anche per tale considerazione ritiene oggettivamente e giuridicamente valide le argomentazioni come innanzi esposte dalla soc. D’Arena srl, in quanto suffragate anche da sentenze del TAR Salerno e da consolidata Giurisprudenza del Consiglio di Stato (…..) e di principi di rango costituzionale, ovverosia art. 32 che si estrinseca *nel “****principio della libertà dell'utente nella scelta della struttura di fiducia*** *alla quale lo stesso può rivolgersi per la fruizione dell'assistenza sanitaria pubblica….****dal favorire dell’iniziativa economica evitando situazioni di monopolio e favorendo la concorrenza (art.41)”.***

1. **Il Presidente**

**-** dà atto che a tutt’oggi la Commissione ASL, nonostante la consapevolezza delle chiare contestazioni del parere di cui innanzi, alle quali neppure ha fornito adeguato riscontro, pur avendone onere, pervicacemente disattente i chiari precetti disposti dal Giudice Amministrativo, anche per tale considerazione ritiene oggettivamente e giuridicamente valide le argomentazioni come innanzi esposte dalla soc. D’Arena srl, in quanto suffragate anche da sentenze del TAR Salerno e da consolidata Giurisprudenza del Consiglio di Stato **(**sentenza n. 132 del 7 giugno 2013; Sez. III n. 550 del 29 gennaio 2013; n. 1289 e n. 1291 del 7 marzo 2012, n. 6136 del 30 novembre 2012) e di principi di rango costituzionale, ovverosia ovvero sia art. 32 che si estrinseca *nel “principio della libertà dell'utente nella scelta della struttura di fiducia”* alla quale lo stesso può rivolgersi per la fruizione dell'assistenza sanitaria pubblica *e art.41 “L'iniziativa economica privata è libera.* *Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”*, risulta evidente quindi il dovere di “*favorire l’iniziativa economica evitando situazioni di monopolio e favorendo la concorrenza”;*

**-** di conseguenza - nel perseguimento dell’interesse pubblico ed anche al fine di evitare di esporre l’Ente alle possibili azioni giudiziarie che possono conseguire dal ritardo nello svolgimento di attività necessaria per la corretta azione amministrativa – prende atto di quanto innanzi esposto dal dott. D’Arena, quale legale rappresentante della D’Arena Srl, e si riserva di concludere la Conferenza di Servizi, in esecuzione dei principi di buon andamento e non aggravamento del procedimento e della posizione rivestita dall’interessato, parimenti di rango costituzionale (art. 97) esigenze tutte queste posta a base dello stesso istituito che regola la Conferenza;

**-**  la pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento, se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell’istruttoria, come previsto dall’art. 1 comma 2 ex lege n. 241/90 *non sussistenti nella fattispecie in esame;*

**PER TUTTO QUANTO INNANZI ESPOSTO CONSIDERATO E MOTIVATO**

***visto che:***

**-** i termini di conclusione per la conferenza (90 giorni) scadono il 16 giugno 2015, stabilisce il giorno 15 giugno alle ore 16,00 per lo svolgimento dell’ultima seduta;

**-** ai sensi dell’art. 14 ter ex lege 241/90:

* 2-ter. *Alla conferenza possono partecipare, senza diritto di voto, i concessionari e i gestori di pubblici servizi, nel caso in cui il procedimento amministrativo o il progetto dedotto in conferenza implichi loro adempimenti ovvero abbia effetto diretto o indiretto sulla loro attività. Agli stessi è inviata, anche per via telematica e con congruo anticipo, comunicazione della convocazione della conferenza di servizi. Alla conferenza possono partecipare inoltre, senza diritto di voto, le amministrazioni preposte alla gestione delle eventuali misure pubbliche di agevolazione.* *(comma aggiunto dall'art. 9, comma 2, legge n. 69 del 2009)*
* c. 3: *“I lavori della conferenza non possono superare i novanta giorni, salvo quanto previsto dal comma 4. Decorsi inutilmente tali termini, l’amministrazione procedente provvede ai sensi dei commi 6-bis e 9 del presente articolo”*. *(comma così modificato dall'art. 10, comma 1, lettera c), legge n. 15 del 2005)*
* 6-bis. *All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine di cui ai commi 3 e 4, l'amministrazione procedente, in caso di VIA statale, può adire direttamente il consiglio dei ministri ai sensi dell'*[*articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 2006, n. 152*](http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0152.htm#026)*; in tutti gli altri casi, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede, adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento che sostituisce a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza. La mancata partecipazione alla conferenza di servizi ovvero la ritardata o mancata adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento sono valutate ai fini della responsabilità dirigenziale o disciplinare e amministrativa, nonché ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato. Resta salvo il diritto del privato di dimostrare il danno derivante dalla mancata osservanza del termine di conclusione del procedimento ai sensi degli articoli 2 e 2-bis.* (comma così sostituito dall'art. 49, comma 2, legge n. 122 del 2010);
* c. 7 *“Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paessaggistico-territoriale e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata”.* (comma così sostituito dall'art. 49, comma 2, legge n. 122 del 2010)

**STABILISCE**

1. **il giorno** 15 giugno alle ore 16,00 per lo svolgimento dell’ultima seduta della Conferenza dei Servizi decisoria, auspicando la presenza in quella sede degli Enti convocati, in modo di cercare di giungere alla decisione finale pluristrutturata, frutto del reale confronto e delle reali determinazioni congiunte espresse dalle amministrazioni in seno alla conferenza, così come partecipata;
2. **di inviare copia del presente verbale,** tramite posta certificata, **per la relativa presa d’atto e per i consequenziali adempimenti di competenza**:
* alla Giunta Regionale della Campania Assessorato Regionale alla Sanità - Settore Programmazione Sanitaria – nella persona del Presidente della Commissione *(punto 1.2 dell’allegato alla deliberazione di GR n.7301 del 31/12/2001)* ricostituita con deliberazione della G.R.C. n. 96 del 13/03/2015, Centro Direzionale, Napoli, oggi assente;
* al Presidente pt. Dott. Di Fluri Giusppe Commissione Tecnica D.G.R.C. 3958/2001 - ASL SA Via Ottavio De Marsilio - Vallo della Lucania, oggi assente;
1. il presente atto viene pubblicato sull’albo pretorio on line e sul sito **internet**[www.comune.vallodellalucania.sa.it](http://www.comune.vallodellalucania.sa.it/);

Del presente verbale viene data lettura dal Presidente ai presenti.

Letto, confermato e sottoscritto, ore 10,30.

Il Presidente

 F.to dr. Pantaleo Pisapia

 **firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del dlgs. 12 febbraio 1993, n. 39**